

PER USO UFFICIO

OFFICE USE

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 21 Novembre 1970 Suppl. n. 4 al n. 5

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LAW No. 69 of 15 November 1970 — *Amending the Law on temporary appointments.* Pag. 1225
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 19 Novembre 1970, n. 241 — *Istituzione di una Commissione permanente di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.* » 1227
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE 14 Novembre 1970, n. 242 — *Determinazione dei prezzi di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigarette denominato «St. Moritz Menthol».* » 1229
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI 27 Settembre 1970, n. 243 — *Privilegi delle Nazioni Unite e Agenzie Specializzate.* » 1229

- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI
ESTERI 27 Settembre 1970, n. 244 — *Privilegi e
immunità Missioni Diplomatiche e Consolari.* » 1232
- DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 9 Feb-
braio 1964, n. 245 — *Concessione di area di terreno
demaniale a favore della Sig.ra Teresa Ghidotti.* » 1235
-

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 69 of 15 November 1970.

Amending the Law on temporary appointments.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary
Council;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

Decree Law No. 3 of 27 February 1965 converted into law by
Law No. 6 of 1 June 1965 is hereby amended as follows:

1. Substitute the terms «President of the Supreme Revolutio-
nary Council», «Secretary of State» and «the Council of Secreta-
ries» for the terms «Prime Minister», «Minister» and «Council of
Ministers» respectively.

2. Add the following as paragraph (4) to Article 3:
«4. The temporary appointments referred to in this Article shall be restricted to temporary appointments of persons other than skilled and unskilled workers».
3. Add the following as Article 3A;

«Article 3A

1. Temporary appointments of skilled and unskilled workers, may, subject to the terms and conditions referred to in Article 3, be made by the competent Secretary of State.

2. Notwithstanding anything contained in Article 33 of the Financial and Accounting Procedure of the State, the employment of skilled and unskilled workers shall not be subject to registration by the Magistrate of Accounts.

3. Control over the employment of skilled and unskilled workers shall be exercised by the Directorate General of Establishment and Personnel Divisions, the Ministry of Finance and the Magistrate of Accounts, acting independently».

Article 2

1. This Law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Somali Democratic Republic and shall be published in the Official Bulletin.

2. This Law shall come into force immediately.

3. All persons shall be required to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadishu, 15 November, 1970.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council!

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 19 Novembre 1970, n. 241.**

Istituzione di una Commissione permanente di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'Ordinamento di Pubblica Sicurezza, approvato con Legge 26 Agosto 1963 n. 21;

RITENUTA la necessità di regolamentare il settore dei pubblici spettacoli, ai fini dell'igiene, sicurezza e previsione degli infortuni;

DECRETA:

Art. 1

E' istituita una Commissione permanente con l'incarico di concedere attestati di agibilità ai locali di pubblico spettacolo già esistenti, ed a quelli che verranno in futuro istituiti.

Art. 2

Nella fase di prima applicazione, la commissione viene istituita a Mogadiscio, con giurisdizione in tutta la Regione del Benadir, e si compone dei seguenti membri:

- | | |
|---|--------------|
| a) Governatore Militare della Regione del Benadir | — Presidente |
| b) Comandante Polidivisione Capitale | — Membro |
| c) Comandante dei Vigili del Fuoco | — Membro |
| d) Ufficiale Sanitario Regionale | — Membro |
| e) Un Ing. Edile del Ministero dei LL. PP. | — Membro. |

Art. 3

Con Decreto del Segretario di Stato all'Interno, potranno essere nominate analoghe commissioni con giurisdizione sulle altre Regioni del Territorio.

Art. 4

La commissione ha i seguenti compiti:

- 1) — dare pareri sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a

- 2) — verificare le condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali stessi, e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che nella prevenzione degli infortuni;
- 3) — controllare con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i necessari meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

Art. 5

Per i locali già in esercizio a Mogadiscio, la commissione di cui all'art. 2, dovrà effettuare un'ispezione suggerendo, entro 30 giorni dalla nomina, gli eventuali provvedimenti che si rendono necessari perchè i locali stessi acquistano, se già non li possiedono, i requisiti di cui al precedente articolo n. 4.

Art. 6

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 19 Novembre 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato all'Interno
Brig. Gen. Hussien Kulmie

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE

14 Novembre 1970, n. 242.

Determinazione del prezzo di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigarette denominato «St. Moritz. Menthol».

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei Tabacchi e dei Fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigarette denominate St. Moritz Menthol di produzione della Ditta Rothmans of Pall Mall (Overseas) Ltd. London;

DECRETA:

Art. 1

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette St. Moritz Menthol è fissato in Sh. So. 170 al Kg. pari a Sh. So. 0,17 la sigaretta.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 14 Novembre 1970.

Il Segretario di Stato alle Finanze
Dr. Ibrahim Megag Samanter

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI

27 Settembre 1970, n. 243.

Privilegi delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Convenzione sui Privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 1946;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme per regolare i privilegi delle Nazioni Unite;

DECRETA:

Art. 1

1. I funzionari delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate hanno diritto:

- a) all'esenzione dall'imposta sul reddito per le retribuzioni di qualunque natura, comunque denominata, percepite dalle Nazioni Unite o Agenzie specializzate;
- b) all'esenzione dai diritti doganali, esclusi i corrispettivi di servizi, sugli effetti personali. L'importazione di effetti personali portati al seguito deve essere effettuata entro sei mesi dall'arrivo in Somalia.
Sono comunque compresi tra gli effetti personali:

- Mobili e arredi di casa;
- strumenti e attrezzi professionali (tecnici);
- un frigorifero;
- un condizionatore d'aria;
- una macchina fotografica;
- un apparecchio radio o radio-grammofono;
- piccoli apparecchi elettrici di uso personale o di casa;
- un autoveicolo o motociclo.

2. Il Capo esecutivo di ogni Agenzia specializzata, oltre alle esenzioni di cui al precedente comma ha diritto all'esenzione dai diritti doganali, esclusi i corrispettivi per servizi, sui seguenti articoli destinati a suo uso ufficiale:

- a) carburante — 1800 litri ogni sei mesi;
- b) lubrificanti — 30 chilogrammi ogni sei mesi;
ogni sei mesi;
- c) sigarette o tabacchi — 10 chilogrammi ogni sei mesi;
- d) bevande alcoliche super. a 21° — 40 bottiglie ordinarie
- e) bevande alcoliche inferiore a 21° (compresi spumanti) — 40 bottiglie ordinarie ogni 6 mesi;
- f) vini ordinari — 60 bottiglie normali ogni 6 mesi;
- g) birra — 100 bottiglie normali ogni 6 mesi (oppure 200 bottiglie piccole).

3. Il Rappresentante Residente del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e i capi esecutivi delle Agenzie specializzate delle N.U., oltre all'esenzioni di cui al comma precedente, hanno diritto singolarmente all'esenzione su altri articoli destinati a uso personale che non superino in totale il valore di Shs. So. 4000 per ciascun anno solare.

4. I funzionari delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate hanno diritto alle agevolazioni sulle restrizioni di cambio per quanto concerne gli stipendi e gli emolumenti percepiti in relazione al loro impiego nelle predette organizzazioni.

Art. 2

1. I beni e le altre proprietà delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate sono esenti:

- a) da ogni imposizione diretta;
- b) dai diritti doganali, esclusi i corrispettivi di servizi, su articoli di uso ufficiale che non superino in totale il valore di Sh. So. 6000 per ciascun anno solare.

2. Gli uffici delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate hanno diritto, ciascuno, a due autoveicoli con la targa «Nazioni Unite» per uso ufficiale.

Art. 3

I privilegi sono concessi ai funzionari unicamente nell'interesse delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate, e non per loro vantaggio personale.

Art. 4

Le Nazioni Unite e Agenzie specializzate sono tenute sempre a cooperare con le competenti autorità della Repubblica Democratica Somala per facilitare in modo adeguato l'amministrazione della giustizia; per assicurare l'osservanza di tutte le leggi locali, ivi compreso il Codice del Lavoro, e per la prevenzione di qualsiasi abuso dei privilegi e facilitazioni menzionati agli articoli di cui sopra.

I funzionari delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate non potranno lasciare il paese prima della conclusione di eventuali pendenze giudiziarie a loro carico.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, 27 Settembre 1970.

Il Segretario di Stato agli Esteri
Omar Arteh

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI ESTERI

27 Settembre 1970, n. 244.

Privilegi e immunità missioni diplomatiche e consolare.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge n. 16 del 27 Giugno 1969 sulle immunità e privilegi diplomatici e consolari;

VISTA la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione del 1963 sulle relazioni consolari;

DECRETA:

Art. 1

1. I Capi delle missioni diplomatiche sono esenti da diritti doganali e altri diritti, esclusi i corrispettivi per servizi, sui seguenti articoli destinati a loro uso ufficiale:

- a) carburante — 2700 litri ogni sei mesi;
- b) lubrificanti — 30 chilogrammi ogni sei mesi;
- c) sigarette e tabacchi — 10 chilogrammi ogni sei mesi;
- d) bevande alcoliche superiori a 21° — 60 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- e) bevande alcoliche inferiori a 21° (compresi spumanti) — 60 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- f) vini ordinari — 120 litri ogni sei mesi (oppure 60 fiaschi da 2 litri);
- g) birra — 750 bottiglie normali ogni sei mesi (oppure 1500 bottiglie piccole).

2. Le missioni diplomatiche hanno diritto ciascuna a tre autoveicoli con targa CD per uso ufficiale.

Art. 2

Oltre all'esenzione di cui all'art. 1 i Capi missione diplomatiche hanno diritto all'esenzione dai diritti doganali, tasse e altri diritti, esclusi i corrispettivi per servizi, su altri articoli che non superino il totale il valore di Shs. So. 6000 per ciascun anno solare.

Art. 3

1. I membri delle missioni diplomatiche all'infuori dei capi missione sono esenti dai diritti doganali, tasse e altri diritti, esclusi i corrispettivi per servizi, sui seguenti articoli destinati a loro uso personale:

- a) carburante — 1800 litri ogni sei mesi;
- b) lubrificanti — 30 chilogrammi ogni sei mesi;
- c) Sigarette e tabacchi — 10 chilogrammi ogni sei mesi;
- d) bevande alcoliche superiore a 21° — 48 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- e) bevande alcoliche inferiore a 21° (compresi spumanti) — 48 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- f) vini ordinari — 80 litri ogni sei mesi (oppure 40 fiaschi da 2 litri);
- g) birra— 350 bottiglie normali ogni sei mesi (oppure 700 piccole).

2. I membri delle missioni diplomatiche all'infuori dei capi missione hanno diritto a una macchina targata CD. per loro uso personale.

Art. 4

Oltre alle esenzioni di cui all'art. 3 i membri delle missioni diplomatiche all'infuori dei capi missione hanno diritto all'esenzione dai diritti doganali tasse e altri diritti, esclusi i corrispettivi per servizi, su altri articoli d'uso personale che non superino in totale il valore di Shs. So. 3000 per ciascun anno solare.

Art. 5

Le missioni diplomatiche hanno diritto all'esenzione dai diritti doganali, tasse e altri diritti, esclusi i corrispettivi di servizi, sugli articoli d'uso ufficiale che non superino in totale il valore di Sh. So. 6000 per ciascun anno solare.

Art. 6

Il capo di un posto consolare gode dell'esenzione da tutti i diritti, tasse e imposte doganali, esclusi i corrispettivi di servizi, sui seguenti articoli destinati a suo uso personale:

- a) carburanti — 1440 litri ogni sei mesi;
- b) lubrificanti — 30 chilogrammi ogni sei mesi;
- c) sigarette e tabacchi — 5 chilogrammi ogni sei mesi;
- d) bevande alcoliche superiori a 21° — 30 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- e) bevande alcoliche inferiori a 21° (compresi spumanti) — 30 bottiglie ordinarie ogni sei mesi;
- f) vini ordinari — 40 bottiglie ordinarie ogni sei mesi (oppure 20 fiaschi da 2 litri);
- g) birra — 50 bottiglie normali ogni 6 mesi (oppure 100 bottiglie piccole).

2. Il capo di un posto consolare ha diritto all'esenzione da tutti i diritti, tasse e imposte doganali, esclusi i corrispettivi di servizi, su altri articoli (non della stessa natura di quelli sopra elencati) che non superino il totale il valore di Shs. So. 3000 per ciascun anno solare.

Art. 7

Un posto consolare ha diritto a due autoveicoli con targa CC per uso ufficiale.

Art. 8

I membri delle missioni diplomatiche e consolari sono sempre tenuti a osservare le leggi e i regolamenti della Repubblica Democratica Somala, ivi compreso il Codice del Lavoro.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Decreto del Ministero Esteri n. 186 del 3-9-1969 è abrogato.

Mogadiscio, li 27 Settembre 1970.

Il Segretario di Stato agli Esteri
Omar Arteh

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

9 Febbraio 1964, n. 245.

Concessione di area di terreno demaniale a favore della Sig.ra Teresa Ghidotti.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabile, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 14-5-1960, presentata dal Sig. Abdulcadir Hagi Herzi, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi del V Km.;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 294° seduta del 17-9-1962;

VISTA la Bolletta n. 8348 in data 8 Ottobre 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdulcadir Hagi Herzi ha pagato la somma di Sh. So. 2.500, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 5.000, è stata consegnata al Sig. Abdulcadir Hagi Herzi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 7 Luglio 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 3649 di Rep. in data 6 Febbraio 1963, registrato a Mogadiscio il 7 Febbraio 1963 al n. 112 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Dr. Mohamed Warsame Ali — Danet, con il quale il Sig. Abdulcadir Hagi Herzi cede e trasferisce ai Signori Kalif Sudi e Ali Kulane Abtidon tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 5.000, sito in Mogadiscio — nei pressi del V Km.;

VISTO l'atto n. 3649 di Rep. in data 7 Febbraio 1963, registrato a Mogadiscio, il 9 Febbraio 1963 al n. 113 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Dr. Moh. Warsame Ali-Danet, con il quale ai Sig.ri Kalif Sud e Ali Kulane Abtidon cedono e trasferiscono alla Signora Teresa Ghidotti, in Gilardoni tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 5.000, sito in Mogadiscio — nei pressi del V Km.;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio alla Signora Teresa Ghidotti in Gilardoni l'area di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 9 Febbraio 1964, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessata Signora Teresa Ghidotti in Gilardoni.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1964.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 25.
Mogadiscio, li 19 Febbraio 1964.
Il Magistrato ai Conti:
ALI AHMED OMAR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

